



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013
(OR. en)**

16549/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0233 (COD)**

**RECH 561
COMPET 853
TELECOM 320
SOC 962
MI 1056
CODEC 2652**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15990/13 RECH 521 COMPET 799 TELECOM 296 SOC 921 MI 998 CODEC 2592
n. doc. Comm.:	12367/13 RECH 355 COMPET 574 TELECOM 204 SOC 595 MI 648 (COM(2013) 500 final)
Oggetto:	Proposte della Commissione intese a istituire partenariati pubblico-pubblico con gli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE per l'attuazione congiunta dei programmi di ricerca nazionali Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.

2. Gli obiettivi del programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") sono accelerare l'avvento e l'adozione di prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC per l'invecchiamento attivo e in buona salute, mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC. Il programma AAL è il successore dell'attuale programma comune di ricerca e sviluppo "Ambient Assisted Living" (Domotica per categorie deboli) nell'ambito del 7° PQ.
3. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato il sig. Claude TURMES (Verts/ALE) relatore per questa proposta. La votazione della commissione ITRE sui suoi emendamenti alla proposta della Commissione è prevista per il 9 gennaio 2014.
4. Il Comitato economico e sociale europeo deve ancora rendere il suo parere.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

1. Al termine del lavoro svolto a partire da settembre dal gruppo "Ricerca" del Consiglio, sfociato in alcune modifiche alla proposta iniziale, il 22 novembre 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il consenso raggiunto sul testo di compromesso della presidenza, riportato nella presente nota. Le modifiche rispetto al documento precedente (15990/13) sono indicate in grassetto, mentre le soppressioni figurano, nella versione inglese, in barrato.
2. Va rilevato che la Commissione ha formulato una riserva generale su tutto il testo, in attesa del parere del Parlamento europeo. Inoltre, DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare su tutto il testo.

III. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza (in allegato) al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 e 3 dicembre 2013.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”², la Commissione sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

- (2) Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013³ (in appresso “programma quadro Orizzonte 2020”) intende dare un maggiore impulso alla ricerca e all'innovazione, contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato.
- (3) La decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁴ prevede un contributo finanziario della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo “Ambient Assisted Living” (Domotica per categorie deboli, in appresso “programma comune AAL”) di importo pari a quello degli Stati membri, ma non superiore a 150 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006⁵.
- (4) Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL⁶. In generale, il gruppo di esperti ha espresso il parere che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l'attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per accorciare i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.

³ GU... PQ Orizzonte 2020.

⁴ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49.

⁵ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁶ COM(2010) 763 definitivo del 16 dicembre 2010.

- (5) Nella comunicazione intitolata “Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità”⁷, la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione.
- (6) Nella comunicazione intitolata “Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione”⁸, la Commissione ha individuato nell'invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società e uno dei settori in cui i progressi nell'innovazione potranno dare grande impulso alla competitività, mettendo le imprese europee nelle condizioni di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di buona qualità.
- (7) Nella comunicazione intitolata “Un'agenda digitale europea”⁹, la Commissione ha proposto di rafforzare il programma comune AAL per contribuire ad affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione.
- (8) Nella comunicazione intitolata “Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute”¹⁰, la Commissione ha proposto di tener conto delle pertinenti priorità individuate dal piano nel predisporre i futuri programmi e strumenti di lavoro nell'ambito della ricerca e dell'innovazione che fanno parte del programma quadro Orizzonte 2020. La Commissione ha inoltre proposto di tener conto del contributo che il programma comune AAL potrebbe apportare al partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.

⁷ COM(2006) 571 definitivo del 12 ottobre 2006.

⁸ COM(2010) 546 definitivo del 6 ottobre 2012.

⁹ COM(2010) 245 definitivo del 19 maggio 2010.

¹⁰ COM(2012) 83 definitivo del 29 febbraio 2012.

- (9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della “Unione dell'innovazione”, punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.
- (10) È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso “il programma AAL”) porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, attraverso una maggiore partecipazione degli utenti ai progetti e una maggiore flessibilità nell'attuazione del programma.
- (11) Occorre stabilire un massimale per la partecipazione dell'Unione al programma AAL per la durata del programma quadro Orizzonte 2020. Al fine di assicurare un forte effetto leva e il coinvolgimento attivo degli Stati partecipanti nella realizzazione degli obiettivi del programma, tale massimale non deve superare il contributo finanziario degli Stati partecipanti per la durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (12) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. .../2013 [PQ H2020], qualsiasi Stato membro e paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 ha il diritto di partecipare al programma AAL.
- (13) Al fine di garantire che il contributo finanziario dell'Unione corrisponda a quello degli Stati partecipanti, è opportuno che tale contributo sia subordinato all'assunzione di impegni formali da parte degli Stati partecipanti prima dell'avvio del programma AAL e della sua attuazione. Il contributo degli Stati partecipanti al programma AAL dovrebbe comprendere i costi amministrativi sostenuti a livello nazionale per il buon funzionamento del programma.

- (14) L'attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l'associazione AAL (Ambient Assisted Living) IASBL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso “associazione AAL”). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l'associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL.
- (15) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma AAL, è necessario che l'associazione AAL eroghi il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per le azioni da essa selezionate. È opportuno che queste azioni vengano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità dell'associazione AAL, assistita in tale compito da esperti esterni indipendenti. La graduatoria deve essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l'allocazione dei fondi provenienti dal contributo finanziario dell'Unione e dai bilanci nazionali per i progetti del programma AAL.
- (16) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione sia gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta sanciti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹¹ e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹².
- (17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà di ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.

¹¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

¹² GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- (18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dal programma AAL rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di “Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)”¹³. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (19) Sono necessarie specifiche deroghe al regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento PQ H2020] in quanto il programma AAL è concepito come un programma per la ricerca e l'innovazione orientato al mercato, in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un allineamento totale con il regolamento (UE) n. ...2013 [Orizzonte 2020, norme in materia di partecipazione]. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'UE. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, il contributo finanziario dell'Unione viene erogato in conformità alle norme relative ai programmi di finanziamento nazionali, che sono già note, e sarà erogato sotto forma di una sovvenzione unica che comprende il finanziamento unionale e quello nazionale corrispondente.

¹³ GU L... del..., pag... [Regolamento PQ H2020].

- (20) È necessario che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁴, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁵, e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁶.
- (21) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia, in particolare sulla qualità e l'efficienza del programma AAL e sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti, e una valutazione finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.
- (22) La valutazione deve basarsi su informazioni precise ed aggiornate. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL e gli Stati partecipanti sono tenuti a fornirle le informazioni da includere nelle relazioni sulla valutazione del programma AAL.
- (23) È opportuno che il programma AAL garantisca l'efficace promozione della parità di genere e il rispetto dei principi etici, come previsto dal programma quadro Orizzonte 2020.

¹⁴ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁵ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁶ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(24) Poiché gli Stati partecipanti hanno deciso di continuare il programma AAL e i suoi obiettivi sostengono e integrano direttamente le politiche dell'Unione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute e dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24 bis) È opportuno assicurare una transizione graduale senza interruzione tra il programma comune AAL e il programma AAL, nonché allineare la durata del programma AAL al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹⁷. Pertanto, il programma AAL dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

¹⁷ GU ... [QFP]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al programma AAL

1. L'Unione partecipa al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso “il programma AAL”) avviato congiuntamente da [Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria] (in appresso gli “Stati partecipanti”), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), Orizzonte 2020, istituito con il regolamento (UE) n. .../2013 (in appresso “programma quadro Orizzonte 2020”) può in qualsiasi momento partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano la condizione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e quelli la cui partecipazione è approvata dall'associazione AAL sono considerati Stati partecipanti.

Articolo 2

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle pertinenti parti del programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. L'impegno finanziario annuale dell'Unione al programma AAL non supera quello degli Stati partecipanti.
3. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione destinata a contribuire ai costi amministrativi del programma comune AAL ammonta al massimo al 6%.

Articolo 3

Condizioni applicabili al contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - (a) la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente agli allegati I e II;
 - (b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli organismi da essi designati, dell'associazione AAL (Ambient Assisted Living), un'associazione senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"), come la struttura incaricata dell'attuazione del programma AAL e dell'assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - (c) l'impegno, da parte di ciascuno Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma AAL;
 - (d) la fornitura della prova, da parte dell'associazione AAL, della sua capacità di attuare il programma AAL, compresi l'allocatione e il monitoraggio del contributo dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (e) l'istituzione di un modello di gestione del programma AAL in conformità all'allegato III.

2. Nel corso dell'attuazione del programma AAL, il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:
- (a) l'attuazione da parte dell'associazione AAL degli obiettivi del programma AAL indicati all'allegato I e delle attività indicate all'allegato II, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. ... [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente decisione;
 - (b) il consolidamento di un modello di gestione appropriato ed efficiente, conformemente all'allegato III;
 - (c) il rispetto da parte dell'associazione AAL degli obblighi di relazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (d) il rispetto degli impegni assunti da parte di ogni Stato partecipante di cui paragrafo 1, lettera c) e degli impegni annuali di contribuire al finanziamento del programma AAL.

Articolo 4

Condizioni applicabili al contributo finanziario dell'Unione

1. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
- a) contributi finanziari alle azioni indirette sostenute nell'ambito del programma AAL in conformità all'allegato II;
 - b) contributi in natura corrispondenti ai costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali nell'attuazione concreta del programma AAL in conformità all'allegato II.

Articolo 5

Regole di partecipazione e diffusione

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], l'associazione AAL è considerata un organismo di finanziamento ed eroga un contributo finanziario alle azioni indirette conformemente all'allegato II della presente decisione.
2. In deroga all'articolo [14, paragrafo 5], del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], la capacità finanziaria dei richiedenti è verificata dall'organismo di gestione del programma nazionale designato in conformità alle regole di partecipazione ai programmi nazionali designati.
3. In deroga all'articolo [16, paragrafo 1], del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall'agenzia di gestione del programma nazionale designata.
4. In deroga all'articolo [19, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7] e agli articoli [da 22 a 29] del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie di gestione del programma nazionale designate.
5. In deroga agli articoli [da 38 a 46] del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], si applicano le norme dei programmi nazionali che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati.

Articolo 6

Attuazione del programma AAL

1. Il programma AAL è attuato in base a una strategia attuata mediante programmi di lavoro annuali conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Accordi tra l'Unione e l'associazione AAL

1. Fatta salva una valutazione *ex-ante* positiva dell'associazione AAL ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell'Unione, stipula con l'associazione AAL un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3 e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tale accordo precisa:
 - (a) i requisiti del contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda gli indicatori pertinenti tra quelli di prestazione di cui all'allegato II della decisione (UE) n. .../2013 [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
 - (b) i requisiti del contributo dell'associazione AAL per quanto riguarda il monitoraggio previsto dalla decisione (UE) n. .../2013 [il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020];
 - (c) gli indicatori di prestazione specifici necessari per il monitoraggio del funzionamento dell'associazione AAL a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - (d) le modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessari a consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e di relazione.

Articolo 8

Cessazione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Qualora il programma AAL non sia attuato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, in funzione del grado di attuazione del programma.

2. Qualora gli Stati partecipanti non contribuiscano, o contribuiscano in maniera parziale o tardiva al finanziamento del programma AAL, la Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto dell'importo del finanziamento allocato dagli Stati partecipanti per l'attuazione del programma AAL.

Articolo 9

Audit ex post

1. Le agenzie di gestione dei programmi nazionali designate effettuano audit ex post delle spese relative alle azioni indirette, a norma dell'articolo [23] del regolamento (UE) n. ... [programma quadro Orizzonte 2020].
2. La Commissione può decidere di effettuare essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. Può agire in tal senso solo in casi debitamente giustificati e in consultazione con gli Stati partecipanti interessati.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell'esecuzione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁸ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità¹⁹, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati ai sensi della presente decisione.
3. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'associazione AAL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.
4. L'associazione AAL concede al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, l'accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 3.
5. Nell'attuazione del programma AAL, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) N. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

¹⁸ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

¹⁹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta della Commissione, l'associazione AAL trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 12.
2. Gli Stati partecipanti presentano, per il tramite dell'associazione AAL, le pertinenti informazioni richieste dal Parlamento europeo e dal Consiglio in merito alla gestione finanziaria del programma AAL.
3. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 nelle relazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
2. Al termine della partecipazione dell'Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AAL

1. Il programma AAL persegue i seguenti obiettivi:
 - 1.1. accelerare l'avvento e l'adozione di prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC per l'invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli adulti più anziani e aumentando l'efficienza dell'assistenza sanitaria e sociale;
 - 1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per un invecchiamento attivo e sano;
 - 1.3. sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani e, se del caso, consentano l'accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità.
2. Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
3. Il programma AAL si concentra sulla ricerca e l'innovazione orientata al mercato e integra le relative attività a lungo termine di ricerca e di innovazione su ampia scala previste nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, nonché altre iniziative europee e nazionali. Esso contribuisce inoltre all'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA AAL

I. Azioni indirette

1. L'attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico. Il finanziamento di tali azioni indirette nell'ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.
2. Inoltre, possono beneficiare dell'aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative e le azioni intese a mettere in relazione le organizzazioni e gli investitori sul versante dell'offerta e della domanda di tali soluzioni.
3. Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell'Unione per ampliare il gruppo di soggetti partecipanti al programma AAL.

II. Attuazione

1. Il programma AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte. I programmi di lavoro sono derivati da una strategia adottata e pubblicata dall'associazione AAL.
2. I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l'erogazione della partecipazione finanziaria annuale dell'Unione.

3. L'attuazione del programma AAL prevede consultazioni delle parti interessate (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell'industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell'innovazione.
4. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l'Unione.
5. Si tiene adeguatamente conto delle eventuali questioni di genere, etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.
6. In linea con la “vicinanza al mercato” che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, l'associazione AAL stabilisce obiettivi di prestazione minimi adeguati relativamente ai tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità [alle regole di partecipazione e] [al regolamento finanziario] e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell'attuazione del programma AAL.
7. Ciascuno Stato partecipante favorisce la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda, compresi gli utenti finali.
8. Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i propri partecipanti nazionali la cui proposta è stata selezionata per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i cofinanziamenti dell'Unione provenienti dalla struttura specifica di esecuzione in base a una descrizione del progetto comune che fa parte di un accordo tra le agenzie nazionali designate per la gestione del programma e i rispettivi partecipanti nazionali per ciascun progetto.

9. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l'associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali designate per la gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità al programma AAL pubblicati con l'invito a presentare proposte.
10. L'associazione AAL, assistita dalle agenzie nazionali di gestione del programma, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.
11. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:
 - 11.1. tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;
 - 11.2. responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.
12. Le proposte di progetti ammissibili sono valutate dall'associazione AAL con l'assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell'invito a presentare proposte; sarà pubblicato un elenco di progetti in ordine di punteggio. I progetti saranno selezionati secondo tale graduatoria e tenendo conto delle risorse disponibili. Tale selezione, una volta adottata dall'assemblea generale dell'associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.
13. Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell'associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l'assistenza di esperti indipendenti, un'ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato proposto come alternativa.

14. Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie nazionali designate per la gestione del programma, in applicazione alle norme e ai principi amministrativi nazionali vigenti.
-

GESTIONE DEL PROGRAMMA AAL

La struttura organizzativa del programma AAL è descritta qui di seguito.

1. L'associazione AAL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti.
2. L'associazione AAL è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma AAL. Rientrano tra i compiti dell'associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento.
3. L'associazione AAL è inoltre incaricata di sorvegliare i progetti e trasferisce i corrispondenti pagamenti dei contributi dell'Unione alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.
4. L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma AAL. Essa nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all'attuazione del programma AAL, in particolare per quanto riguarda l'approvazione della strategia e dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e la gestione delle nuove domande di adesione. L'assemblea funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all'ammissione o all'esclusione di membri o allo scioglimento dell'associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari nello statuto dell'associazione.
5. La Commissione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore e approva il programma di lavoro annuale. La Commissione è invitata a tutte le riunioni dell'associazione AAL e può prendere parte alle discussioni. La Commissione riceve tutti i documenti distribuiti in relazione all'assemblea generale dell'associazione AAL.

6. Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un vicetesoriere, è eletto dall'assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell'associazione e rende conto all'assemblea generale.
7. L'unità di gestione centrale che fa parte dell'associazione AAL ha la responsabilità di gestire a livello centrale l'attuazione del programma AAL, in stretto coordinamento e cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma, che sono autorizzate dagli Stati partecipanti a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici riguardanti i partecipanti nazionali, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. L'unità centrale e le agenzie nazionali di gestione del programma lavorano assieme e costituiscono l'unità di gestione sotto la supervisione dell'associazione AAL.
8. L'associazione AAL istituisce un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell'industria, degli utenti e delle altre parti interessate, in modo tale da riflettere un equilibrio generazionale e di genere. Esso formula raccomandazioni all'associazione AAL sulla strategia globale del programma, sulle priorità e i temi da trattare negli inviti a presentare proposte e su altre pertinenti azioni del programma AAL.
